

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 55/97

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 19 dicembre 1997;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale l'Istituto Postelegrafonici è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1987 al 1996, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione, del Presidente, del Commissario e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere dottor Luigi Pietro Caruso e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle

Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1987 al 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1987 al 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Istituto Postelegrafonici, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Luigi Pietro Caruso

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 4 febbraio 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
(IPOST) PER GLI ESERCIZI DAL 1987 AL 1996

SOMMARIO

1. - Premessa	<i>Pag.</i>	13
2. - L'Istituto Postelegrafonici	»	14
3. - Gli scopi	»	18
4. - I mezzi finanziari	»	20
5. - Gli organi	»	21
6. - Il direttore generale	»	27
7. - Il personale	»	27
8. - La gestione	»	37
9. - Le singole gestioni:	»	60
a) Quiescenza	»	60
b) Buonuscita	»	69
c) Assistenza	»	77
d) Mutualità	»	87
e) Attività sociali	»	90
f) Restanti attività sociali	»	94
g) Immobili	»	101
h) Cassa Integrativa personale ex ASST	»	108
Conclusioni	»	112

RELAZIONE SUI RISULTATI DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE DELL'ISTITUTO POSTELEGRAFONICI (IPOST) DAL 1987 AL 1996

1. Premessa

La gestione finanziaria dell'Istituto Postelegrafonici ha formato oggetto di relazione al Parlamento fino all'esercizio 1986¹.

Con la presente relazione la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sui risultati del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dal 1987 al 1996, e sui fatti più salienti del 1997.

Il controllo della Corte dei conti sull'Istituto Postelegrafonici è esercitato secondo un modello che prevede la più ampia possibilità astratta di conoscenza dei fatti gestionali e dei profili organizzativi, con riferimento sia a singoli atti e fattispecie, sia a situazioni complesse e ad elaborazioni riassuntive, nonché, come ovvio, alle scritture contabili analitiche e sintetiche.

¹ Detta relazione, che prese in esame le gestioni degli anni dal 1977 al 1986, fu esaminata dalla Corte dei conti nell'adunanza del 3 maggio 1988 e venne trasmessa al parlamento il 13 dicembre 1988 (A.C. Doc. XV, n. 2), debitamente corredata dai conti consuntivi, nonché dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione contabile.

2. L'Istituto Postelegrafonici.

Antesignano dell'Istituto Postelegrafonici si può considerare "l'Istituto nazionale di mutualità e previdenza tra il personale postale, telegrafico e telefonico" costituito, come ente morale, con decreto luogotenenziale del 12 giugno 1919.

Successivamente, tra le fasi più importanti che hanno portato alla situazione attuale, è da sottolineare la trasformazione in "Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari per i ricevitori postali, telegrafici e per gli agenti rurali", con propria personalità giuridica (R.D.L. 3 gennaio 1926, n.37). All'epoca gli uffici postali periferici erano gestiti in appalto, per cui al versamento delle quote previdenziali ed assistenziali provvedevano direttamente i gestori degli uffici che per assicurare, appunto, i trattamenti previdenziali, ottennero la costituzione di un proprio ente.

Attraverso successivi provvedimenti legislativi, che meglio delinearono e ampliarono i compiti dell'Istituto, si giunse alla legge 18 ottobre 1942, n.1407, che sancì la nascita dell'Istituto Cauzioni e Quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici", istituito come ente di diritto pubblico, presso la Direzione Generale delle Poste dell'allora Ministero delle Comunicazioni, sottoposto alla vigilanza del Ministro e dotato di propria personalità giuridica.

L'attuale denominazione "Istituto Postelegrafonici", ente pubblico non economico, fu conferita con legge 27 marzo 1952, n.208; essa prevedeva che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le Poste e Telecomunicazioni, fosse attuata la fusione dell'Istituto Cauzioni e Quiescenza con l'Istituto Postelegrafonici, fusione attuata con DPR 5 giugno 1958, n.656, che istituì presso l'Istituto Postelegrafonici il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli Uffici Locali, ai titolari di agenzie, ai ricevitori ed ai portalettere" con

il compito di provvedere alla corresponsione delle pensioni e delle “buonuscite”, all’assistenza scolastica ed alla ospitalità in convitto per gli orfani.

Si completava, così, sul piano previdenziale il processo di trasformazione di cui alla legge 5 giugno 1952, n.656, che in luogo del sistema degli appalti, poneva tutto il personale degli uffici alle dirette dipendenze dell’Amministrazione P.T., trasformava le ricevitorie in uffici postali, e istituiva accanto al ruolo del “personale degli uffici principali”, quello del “personale degli Uffici Locali ed Agenzie”.

In tal modo, si venne però a creare nell’ambito dell’Amministrazione P.T. una dicotomia: da un lato, con un proprio ruolo organico il personale degli Uffici Principali e del Ministero, dall’altro quello degli uffici minori derivati dalle sopresse ricevitorie. Il trattamento economico e normativo fu unificato e, con la costituzione dei due ruoli, si ebbero due Direzioni Centrali del Personale e, sul piano previdenziale, due diverse gestioni: quella relativa al personale degli Uffici Principali, costituita presso il Tesoro che provvedeva al pagamento dei trattamenti pensionistici al pari di tutti gli altri dipendenti dello Stato, e quella del personale degli Uffici Locali e Agenzie, per i quali provvedeva (con le stesse regole) l’Istituto Postelegrafonici al quale confluivano i contributi.

Riprendendo il sommario “excursus” storico dell’Ipost va ricordato il DPR 8 aprile 1953, n.542, che riordinò strutturalmente e funzionalmente l’Istituto Postelegrafonici, definendolo “ente di diritto pubblico” sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministro delle Poste.

A seguito della emanazione della normativa riguardante il riordinamento degli enti pubblici sorse il dubbio se l’Istituto Postelegrafonici dovesse o meno sopravvivere. Il dubbio fu risolto dalla entrata in vigore del DPR 31 marzo 1979, che riconosceva all’Istituto la sua non assoggettabilità alle procedure di cui al sesto comma dell’art. 113 del DPR n.616/1977, il cosiddetto decreto sulla soppressione degli enti inutili.

L'Istituto, quindi, incluso nella tabella A della legge 20 marzo 1979, n.70, ha provveduto ad adeguare il sistema di contabilità e la struttura del proprio bilancio a quello di competenza e cassa dello Stato (art.25 l. 30 marzo 1978, n.468) ed è stato sottoposto all'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento concernente la classificazione delle entrate e delle spese degli enti pubblici approvato con DPR n.696/79.

L'Istituto è tenuto a mantenere le proprie disponibilità finanziarie presso un'azienda di credito osservando le norme sulla Tesoreria Unica (art. 40 l. 30 marzo 1981, n.119, e successive modificazioni ed integrazioni).²

Tale situazione rimase immutata fino al 31 luglio 1994, quando entrò in vigore la trasformazione dell'Amministrazione P.T. in Ente Pubblico Economico, attuata con la conversione nella Legge 29 gennaio 1994, n.71, del D.L. 1° dicembre 1993, n.487, che ha coinvolto notevolmente l'Istituto Postelegrafonici; infatti, il comma 7 dell'art.6 della citata legge ha affidato all'IPOST la gestione pensionistica, previdenziale e assistenziale (già del Tesoro e dell'INPDAP) di tutto il personale postelegrafonico, compreso, quindi, anche quello del ruolo "Uffici Principali".

Gli iscritti ai fondi quiescenza e buonuscita, pertanto, sono passati immediatamente da 98.000 circa a oltre 210.000, con conseguenze anche sulle altre attività assistenziali svolte dall'IPOST.

Risulta, inoltre, che il Ministero P.T. predispose il provvedimento senza dar luogo a preventive intese con gli organi dell'Istituto, con la conseguenza che lo stesso si trovò a dover far fronte ad un carico di lavoro del tutto inatteso ed imprevedibile, e, certamente, non correlato alla sua struttura con i conseguenti disservizi di cui si dirà nel seguito.

² Il plafond, allo stato detenibile presso il sistema bancario, è di lire 150 miliardi, come da Decreto del Ministro del Tesoro n. 801839 del 6 febbraio 1996